



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ,,,, del 21.12.2023, esecutiva)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Presupposto, soggetto passivo d'imposta

Articolo 3– Esenzioni

Articolo 4 - Responsabile del pagamento dell'imposta

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta

Articolo 7 - Attività di controllo e accertamento

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 – Rimborsi

Articolo 10 – Contenzioso

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 - Funzionario Responsabile dell'imposta

Articolo 13 - Gettito dell'imposta

Articolo 14 - Tavolo tecnico

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 16 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ozzano dell'Emilia di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti che non siano incompatibili con la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Articolo 2 – Presupposto e soggetto passivo d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive (*qualificate come tali dalla normativa vigente in materia*) alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e nelle altre tipologie ricettive previste dalla normativa vigente in materia della Regione Emilia-Romagna, per tali intendendosi, a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicati nel territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia.
2. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica, non residente nel Comune di Ozzano dell'Emilia, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente comma 1.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva ed in ogni caso entro il momento della partenza.
4. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Articolo 3– Esenzioni

1. Sono esenti da imposta:
 - a) i minori di età inferiore a quattordici anni;
 - b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base del certificato di iscrizione che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
 - c) i soggetti soggiornanti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital

(day surgery/day service) presso strutture sanitarie del territorio metropolitano, nonché I soggetti soggiornanti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio metropolitano, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (*attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero*) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

d) i soggetti che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, dal Comune di Ozzano dell'Emilia o da altri soggetti pubblici, nell'ambito della propria attività istituzionale, per far fronte a situazioni di emergenza sociale o socio-assistenziale.

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base agli artt. 47 e 48 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

h) il personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio; l'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (*attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento*) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

i) i soggetti soggiornanti per il ricovero di animali d'affezione presso strutture sanitarie veterinarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per animale, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria veterinaria (*attestante le generalità del soggiornante, i dati identificativi dell'animale ed il periodo di riferimento del ricovero*) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva.

Articolo 4 - Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive di cui alla normativa della Regione Emilia-Romagna vigente in materia ubicate sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 ter, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono parimenti responsabili del pagamento

d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno nella forma delle locazioni brevi, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o che gestiscono portali telematici qualora incassino i predetti canoni o corrispettivi o intervengono nel pagamento degli stessi per strutture ubicate nel territorio comunale.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n.23/2011, l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1 ed è fissata, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo e nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera comprensivo di eventuale colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi):
 - 1a fascia di prezzo euro da 1,00 a 70,99
 - 2a fascia di prezzo euro da 71.00 a 120,99
 - 3a fascia di prezzo euro da 121,00 e oltre
3. La tariffa dell'imposta di soggiorno a persona e per singolo pernottamento si applica in funzione della fascia di prezzo relativa al costo della camera, a prescindere dal numero degli occupanti.
4. L'imposta di soggiorno, in fase di prima applicazione, è definita, per ciascuna fascia di prezzo, nella seguente misura di base:
 - a) fascia 1a di prezzo (euro da 1,00 a 70,99): tariffa € 1,00 a persona a notte
 - b) fascia 2a di prezzo (euro da 71.00 a 120,99): tariffa € 1,50 a persona a notte
 - c) fascia 3a di prezzo (euro da 121,00 e oltre): tariffa € 2,00 a persona a notte
5. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, nel rispetto della soglia massima di € 5,00 a persona per ogni pernottamento. Qualora l'atto non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.
6. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
7. Ai fini dell'applicazione dell'imposta è valida la soglia massima di 5 pernottamenti consecutivi solo quando il soggiorno sia effettuato presso la medesima struttura ricettiva.
8. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.
9. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.
10. Ulteriori esenzioni, riduzioni, agevolazioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione inerente alle tariffe dell'imposta di soggiorno.

11. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta di soggiorno possono essere differiti o sospesi per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 6 - Obblighi del responsabile del pagamento d'imposta

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente Regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo soggiornante il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi comuni della struttura, ivi compreso il sito internet della struttura, per rendere accessibile e disponibile ai soggiornanti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
 - c) richiedere al soggetto passivo, sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite ed in ogni caso entro il momento della partenza del soggiornante a rilasciare la relativa quietanza; a tal fine, salvo casi eccezionali, deve essere utilizzato l'apposito bollettario digitale presente nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;, con onere di conservazione in caso di controlli comunali;
 - d) trasmettere al Comune, mediante il sistema applicativo di gestione dell'imposta di soggiorno (portale telematico) messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, una rendicontazione/dichiarazione trimestrale, distinta per ciascuna struttura ricettiva gestita, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. In particolare, dovranno essere comunicati il numero dei pernottamenti imponibili (di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza) (anche se pari a zero), suddiviso per tariffa applicata, il numero dei pernottamenti esenti ai sensi dell'articolo 3 e di quelli che hanno rifiutato il pagamento ai sensi della successiva lett. g), l'imposta incassata nel periodo e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili alla liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli. Qualora nel trimestre di riferimento non si siano verificate presenze, la rendicontazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze. Il gestore, responsabile del pagamento di imposta, dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di rendicontazione sono i seguenti: 01 gennaio -31 marzo; 01 aprile - 30 giugno; 01 luglio - 30

settembre; 01 ottobre – 31 dicembre;

e) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera d) (giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento), distintamente per ciascuna struttura ricettiva, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale o dalla normativa (mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria, versamento unitario di cui all'articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997 (modello F24) e/o PagoPA);

f) esigere dall'ospite che chiede di usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 3 la necessaria certificazione/dichiarazione rilasciata dalla autorità pubblica/struttura sanitaria competente comprovante le condizioni previste dal presente Regolamento. In mancanza l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile d'imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno anche per le esenzioni non documentate o infedeli al Comune, salvo diritto di rivalsa verso l'ospite; nel caso in cui il soggiornante dovesse rifiutarsi di versare l'imposta il gestore della struttura ricettiva dovrà procedere secondo quanto disposto dalla successiva lett. g);

g) far compilare e sottoscrivere all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modello predisposto dal Comune e fornito dal gestore medesimo. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva secondo la modalità stabilita dal Comune. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione;

h) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

i) alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, rendere all'Amministrazione Comunale, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo, il conto giudiziale della gestione come previsto dal R.D. n. 827/1924. Il conto giudiziale è reso su modello 21, di cui al D.P.R. n. 194/1996, esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero. Il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

j) conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al presupposto d'imposta tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno e concernente anche le esenzioni, per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta (determinazione) riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento all'ente.

3. Il gestore che non ottempererà agli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g.) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/1981 in termini di procedimento di irrogazione;

4. In mancanza delle certificazioni di cui all'articolo..... commalettere)) l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune, secondo quanto disposto dal comma lettera).

Articolo 7 - Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali soggetti hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le certificazioni/dichiarazioni presentate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo 3, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta nei 5 anni precedenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, previa richiesta, con esenzione di spese e diritti, ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, può:
 - invitare il responsabile del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - accedere, ove necessario, alla documentazione inerente alle dichiarazioni trimestrali e relativi versamenti effettuate dai gestori nei 5 anni precedenti, conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni con le modalità previste all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii e all'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii ..
6. Per quanto compatibili, per l'attività di controllo e accertamento si richiamano le modalità disciplinate dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
7. Nel caso di omessa o infedele rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 6, comma 2., lett. d) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, lett. h), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia Locale,

dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall'articolo 13-quater, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n. 58;

8. In caso di mancata o tardiva risposta ai questionari e di mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/1981 in termini di procedimento di irrogazione.

Articolo 8 - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o ritardato versamento, rispetto alla scadenza indicata all'articolo 6 comma 2, lettera e), al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera h) del presente Regolamento, al soggetto responsabile dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200% (duecento per cento) dell'importo non versato, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 161 e seguenti, della Legge n. 296/2006.
4. Per ogni omissione o irregolarità riscontrata in relazione agli obblighi previsti dal presente Regolamento, diversi da quelli indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e) e lettera h), al soggetto responsabile dell'imposta si applica una sanzione amministrativa per violazione di norme regolamentari da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 (al capo I sez. I e II della). La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 9 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati

nella dichiarazione di cui al precedente articolo 6. La compensazione è effettuata mediante apposito modello predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

Articolo 10 – Contenzioso

3. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie), ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e le disposizioni regolamentari vigenti che non siano incompatibili con la disciplina dell'imposta di soggiorno, tra le quali il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

Articolo 12 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il perseguimento delle seguenti macrofinalità:
 - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione del territorio;
 - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.
2. Le macrofinalità di cui al precedente comma 1 dovranno trovare articolazione in termini di obiettivi strategici/operativi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e di obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Ente, con correlata indicazione delle ipotesi di spesa.

Articolo 14 - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore/ufficio competente e si riunirà periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta.

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione dell'imposta in oggetto e delle relative tariffe decorre dal 01/04/2024, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 2012 e conformemente a quanto disposto dall'articolo 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii
2. L'imposta di soggiorno, in fase di prima applicazione, è definita, per ciascuna fascia di prezzo, nella misura di base stabilita all'articolo 5 del presente Regolamento.
3. A partire dall'anno 2025, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle modifiche medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
4. In via transitoria, per l'anno 2024, in fase di prima applicazione, la prima dichiarazione trimestrale (*e adempimenti correlati*) e il primo riversamento trimestrale dell'imposta di cui all'articolo 6, comma 2, lett. d) e lett. e), in scadenza il 15/07/2024 (relativi al trimestre 01/04/2024 – 30/06/2024) potranno essere inoltrati all'Amministrazione Comunale entro il 15/10/2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.
6. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del Decreto-Legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.